DISPOSIZIONI URGENTI E MISURE DI SOSTEGNO AI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

Art. 10

Applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125

All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. In deroga ai commi precedenti, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, il presente decreto non si applica in ogni caso alle imprese che, su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a euro 450.000.000 ovvero un numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio non superiore a 1.000. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del presente decreto per le imprese di paesi terzi.».

Versione in vigore dal 24 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-e-misure-di-sostegno-ai-settori-dell/art-10-applicazione-del-decreto-legislativo-6-settembre-2024-n-125

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it